

8. Iscrizione dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea nelle liste elettorali aggiunte del comune italiano di loro residenza

8.1. Termine perentorio non oltre il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

Massima: «Ha carattere perentorio il termine del **quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco** ⁽¹⁾ – previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 ⁽²⁾ – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del medesimo d.lgs. ⁽³⁾ e istituita presso il comune medesimo.

(1) **Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.**

(2) → **Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:**

« 1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) → **Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:**

« 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati "cittadini dell'Unione" – che intendono partecipare alle elezioni per il rin-

« Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

« Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

novo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.».